


**Contratto decentrato avente ad oggetto la transitoria riduzione dell'indennità di particolare responsabilità definita nel paragrafo 5 del contratto decentrato in materia di indennità di specifiche responsabilità.**

Preintesa sottoscritta il 7 agosto 2013 – autorizzazione alla sottoscrizione DGC n. 280 del 22 agosto 2013

*Premesso che:*

- in data 30 luglio 2007 (DGC n. 129 Del 26-7-2007) è stato sottoscritto il contratto decentrato disciplinante condizioni, criteri e valori per l'assegnazione della così detta indennità di specifiche responsabilità prevista dall'articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999
- dal 2007 al 2011, in sede di ripartizione dei rispettivi fondi risorse decentrate, all'istituto delle particolari responsabilità sono state destinate € 27.000, che consentivano l'individuazione e la retribuzione di 18 posizioni di particolari responsabilità riconducibili alla categoria D.
- Che in data 25 marzo 2013 si è proceduto alla definitiva ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012 e che, stante la rilevante riduzione delle risorse complessivamente a disposizione nel fondo per effetto dell'articolo 9 comma 2 bis del DL 70 / 2010, le parti hanno concordato una riduzione anche delle risorse da destinare a tale istituto, in modo che le minori disponibilità fossero equamente ripartite fra i vari istituti economici ancora contrattabili;
- Che per effetto della predetta riduzione le risorse nel 2012 passano da € 27.000 ad € 19.500, consentendo l'individuazione e la retribuzione di 13 posizioni di particolari responsabilità, anziché delle 18 individuate a tutto il 2011;
- Che in data 27 giugno 2013 la conferenza dei dirigenti ha stabilito la necessità di procedere alla verifica delle posizioni di particolare responsabilità che sono state concretamente esercitate nell'anno 2012 proponendo, transitoriamente rispetto alla necessaria revisione del contratto decentrato, la proporzionale riduzione dei compensi previsti nello stesso, al fine di assicurare, nonostante la riduzione delle risorse destinate a tale istituto, l'individuazione e la valorizzazione di un numero di posizioni pari a 18, cioè di un numero di posizioni identico a quello che si è consolidato negli anni precedenti.
- Che il contratto decentrato relativo alle specifiche responsabilità è da ricontrattare in quanto inefficace dal 1 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 65 del dlgs 165 / 2009, anche se i criteri in esso previsti per l'individuazione delle posizioni di particolari responsabilità, facendo riferimento alle caratteristiche oggettive della prestazione e all'assunzione di responsabilità distintiva rispetto a quella tipica del profilo di appartenenza, possono dirsi conformi all'articolo 25 del dlgs 150 / 2009 in materia di attribuzioni di incarichi di responsabilità e quindi potrebbero essere confermati così come sono.



Le parti, per le ragioni citate in premessa, sottoscrivono il presente contratto decentrato di modifica ed integrazione del contratto decentrato in materia di specifiche responsabilità sottoscritto in data 30 luglio 2007 e vigente fino a tutto il 31 dicembre 2012:

Limitatamente all'anno 2012, il valore economico delle indennità di specifiche responsabilità, così come determinato nel paragrafo 5 del CCDI sottoscritto il 30 luglio 2007 sono così rideterminate:

Categoria B:

Valore dell'indennità = Euro 577,77

Categoria C

Valore dell'indennità = Euro 722,22

Categoria D

Valore dell'indennità = Euro 1.083,33

Per l'amministrazione:

Cinzia Farinelli \_\_\_\_\_ (presidente)  
 Amatori Cristian \_\_\_\_\_ (componente)  
 Chiani Valter \_\_\_\_\_ (componente)

Per le OO.SS

CGIL Ario Fabbri

CGIL

CISL Difino Giuseppe

CISL

UIL Perno Nicoletta

UIL VILLA STEFANO

SULPM

Per la RSU

Nome	Firma	Nome	Firma
ZACCARINI TANIA		VILLA STEFANO	
BERNABE LAURA			
MARASCHIO SILVIA			
MAIOLI LUCIA			
PULLINI WRETTA			
BACCHINI SIMONA			
AURUCCI ANNA			